

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI CIVICI
02010 SANTA RUFINA - CITTADUCALE (RI)

REGOLAMENTO RURALE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato

Il presidente promulga il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di S. Rufina intende disciplinare le attività di uso civico che si svolgono sul territorio di competenza della stessa.

Art. 2

Il territorio

1. Gli usi civici di pascolo e legnatico si esercitano sul territorio delle montagne di S. Rufina (o Centoparti) e Pedescia.

Art. 3.

Aventi diritto all'uso civico

1. Sono elettori ed eleggibili, nonché facenti parte del corpo elettorale ed aventi diritto all'uso civico, i cittadini residenziali nella frazione di S. Rufina da almeno dieci anni. Fanno parte del corpo elettorale i cittadini residenti nell'abitato di S. Rufina; i cittadini residenti entro il confine di S. Rufina con la frazione Vazia (fino allo stabilimento Torda); dallo stabilimento Torda i residenti sul lato destro e sinistro della Via Salaria per l'Aquila fino alla località Cardito (svincolo Salaria – Superstrada). Sono esclusi dal corpo elettorale e dal diritto di uso civico i residenti nella località Cinque Confini.
2. Chi non sia in possesso di tali requisiti non potrà usufruire dell'uso civico.

Art.4
Disciplina dell'uso civico di pascolo

1. Per poter esercitare l'uso civico di pascolo ogni avente diritto deve attenersi ai seguenti obblighi:
 - a) presentare o spedire all'Amministrazione Separata domanda per l'esercizio dell'uso civico di pascolo entro il 31 marzo di ogni anno specificando il numero dei capi che si intende mandare al pascolo;
 - b) presentare entro l'1 aprile di ogni anno la certificazione attestante lo stato di salute del bestiame che si intende mandare al pascolo;
 - c) la certificazione suddetta deve specificare il numero di orecchino di ogni singolo capo e il codice dell'allevatore (per i bovini, ovini, caprini);
 - d) per l'identificazione degli equini l'Amministrazione Separata fornisce un proprio distintivo di riconoscimento per ciascun animale;
 - e) provvedere al pagamento della fida pascolo con versamento sul c.c.p. n. 15109028 intestato a: Amministrazione Separata dei Beni Civici di S. Rufina – Piazza Pietro Nenni c/o Istituto Scuola Media “G. Galilei”- 02010 S. Rufina (RI);
 - f) l'importo della fida pascolo viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Separata con atto deliberativo.

Art.5
Fida pascolo diversificata

1. Il pascolo può inoltre essere concesso dietro pagamento di fida pascolo diversificata:
 - a) Ai residenti da almeno due anni nella frazione di S. Rufina;
 - b) Ai residenti nel solo capoluogo di Cittaducale (poiché Cittaducale gode in promiscuità con la frazione di una porzione di montagna).
2. Ogni interessato deve attenersi ai seguenti obblighi:
 - a) Presentare o spedire all'Amministrazione Separata domanda di utilizzo dei pascoli per la stagione (specificando l'anno) entro il 31 marzo;
 - b) Indicare il numero dei capi che si vuole mandare al pascolo;
 - c) Indicare la specie degli animali;
 - d) attenersi agli obblighi descritti ai punti a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 4.

Art.6
Punizione degli abusi

1. Lo sconfinamento o l'immissione abusiva di bestiame sul territorio di competenza di questa amministrazione è soggetta alla seguente regolamentazione:
 - a) qualora sia possibile rintracciare il proprietario, si applicherà una sanzione amministrativa con l'obbligo di allontanamento del bestiame;
 - b) qualora il proprietario non sia rintracciabile, si procederà al sequestro del bestiame da parte del personale incaricato dall'Amministrazione;
 - c) il bestiame sequestrato sarà trattenuto in custodia per 20 giorni; trascorso questo periodo, nel caso in cui nessuno ne abbia reclamato la proprietà, sarà venduto al miglior offerente;

- d) nel caso in cui entro il suddetto periodo di 20 giorni sia rivendicata la proprietà del bestiame o comunque si risalga al proprietario, questi dovrà presentare domanda scritta e il riconoscimento dovrà essere sottoscritto da due testimoni; il proprietario, oltre al pagamento della sanzione prevista, dovrà provvedere a risarcire le spese di mantenimento e di controllo degli animali pari a € 26.00 al giorno per ogni capo dal giorno della cattura fino alla riconsegna.

Art.7
Divieti di pascolo

1. E' in ogni caso vietato:
 - a) agli aventi diritto introdurre bestiame nel territorio pascolivo di competenza dell'Amministrazione Separata, senza aver espletato gli obblighi previsti dal presente regolamento;
 - b) ai non aventi diritto non autorizzati introdurre bestiame;
 - c) introdurre il bestiame senza la relativa certificazione attestante lo stato di salute;
 - d) introdurre bestiame senza idoneo segno di riconoscimento;
 - e) inviare bestiame al pascolo senza aver provveduto al pagamento della fida pascolo.

Art. 8
Periodo del pascolo

1. Salvo proroghe concesse dall'Amministrazione Separata a tutti gli allevatori, il periodo in cui è possibile esercitare l'uso civico del pascolo va dal 1 maggio al 31 ottobre con il seguente calendario: dal 1 maggio al 24 giugno al di sotto dei 1200 m slm; dal 25 giugno al 31 ottobre al di sopra dei 1200 m slm.
Al di fuori dei termini indicati il bestiame non può assolutamente essere tenuto sui pascoli.

Art.9
Disciplina dell'uso civico di legnatico

1. La raccolta della frasca secca o legname di scarso valore è concessa agli aventi diritto all'uso civico per tutto il periodo annuale in forma libera e gratuita.
2. Le piante secche e divelte dal vento possono essere raccolte a richiesta dell'interessato per un quantitativo non superiore a 10 quintali. La quota fissata è di € 2.00 al quintale. L'interessato dovrà presentare o rinviare domanda scritta all'Amministrazione Separata dei Beni Civici di S. Rufina- Piazza P.Nenni c/o Istituto Scuola Media "G. Galilei" – 02010 S. Rufina (RI). L'Amministrazione provvederà ad autorizzare per iscritto alla raccolta ogni avente diritto.
3. Ogni avente diritto non potrà effettuare più di una raccolta all'anno.

4. Hanno diritto all'uso di legnatico coloro che sono in possesso dei requisiti descritti all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'uso civico di legnatico è riservato ai capo famiglia; gli altri componenti del nucleo familiare non possono usufruire dell'uso civico.
6. Ogni avente diritto per poter esercitare l'uso civico di legnatico deve espletare i seguenti obblighi:
 - a) Inviare domanda di voler usufruire dell'uso civico di legnatico all'Amministrazione Separata dei Beni Civici di S. Rufina - Piazza P. Nenni c/o Istituto Scuola Media "G. Galilei" - 02010 S. Rufina (RI), entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno.
 - b) munirsi del cartellino personale rilasciato dall'Amministrazione Separata;
 - c) provvedere al pagamento dello stesso a titolo di risarcimento delle spese di vigilanza e di gestione;
 - d) presentare al momento del ritiro del cartellino il certificato anagrafico dello stato di famiglia;
 - e) sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità in cui si afferma che la legna ricavata dal beneficio dell'uso civico sarà destinata esclusivamente ad uso familiare.
7. Il costo del cartellino e il quantitativo di legname da assegnare verrà stabilito di anno in anno dall'Amministrazione Separata con atto deliberatorio.
8. L'amministrazione Separata provvederà ogni anno, espletati i consueti riti di legge, ad assegnare ad ogni avente diritto una porzione di bosco adibita all'uso civico di legnatico.

Art. 10 Divieti di Legnatico

1. E' in ogni caso vietato svolgere attività di legnatico diverse da quelle descritte nel presente regolamento.
2. E' assolutamente vietato svolgere qualsiasi attività di commercio con il legname ricavato all'uso civico
3. In caso di rifiuto della porzione di bosco assegnata per l'uso civico, detta porzione dovrà essere riconsegnata all'Amministrazione Separata che provvederà ad assegnare ad altro richiedente. E' assolutamente vietato cedere la propria porzione di bosco ad altra persona.
4. E' assolutamente vietato portare al di fuori della frazione di S. Rufina il legname ricavato dall'uso civico .
5. Per ogni lotto assegnato, in caso di contestazione per mancato rispetto delle norme forestali in materia di taglio o altro, sarà responsabile la persona o le persone che hanno ricevuto l'assegnazione.
6. L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali violazioni delle leggi forestali che si compiano sui terreni assegnati per uso civico di legnatico; ogni singolo individuo ne sarà direttamente responsabile.

TITOLO 11
Sanzioni Amministrative

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento sarà punita con la sanzione amministrativa e, ogni qualvolta siano ravvisabili gli estremi di un reato previsto dal codice penale, denunciata all'autorità giudiziaria. Restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa concernente la disciplina dei pascoli e del legnatico, l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di S.Rufina applica, oltre alla confisca, le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione amministrativa da € 110.00 a € 310.00 per ogni capo, per chi immette bestiame abusivamente nel territorio di competenza di questa amministrazione
 - b) sanzione amministrativa da € 55.00 a € 110.00 per chi viene meno alle disposizioni riportate nell'art. 4 relative alla richiesta di esercizio dell'uso civico di pascolo;
 - c) sanzione amministrativa da € 26.00 a € 110.00 per chi viene meno alle disposizioni riportate nell'art. 5 relative alla fida pascolo diversificata;
 - d) sanzione amministrativa da € 55.00 a € 155.00 per chi cede la porzione di bosco assegnatagli per uso civico ad altra persona;
 - e) sanzione amministrativa da € 110.00 a € 310.00 per chi trasporta il legname ricavato dall'uso civico fuori di S. Rufina;
 - f) sanzione amministrativa da € 110.00 a € 310.00 per chi fa commercio con il legname ricavato dall'uso civico, accompagnata da denuncia alle autorità competenti per commercio abusivo;
 - g) le trasgressioni compiute al di fuori dei tempi e dei modi descritti dal presente regolamento saranno punite con un'ammenda da €110.00 a € 310.00 e, qualora esistano gli estremi di reato, con la denuncia alle autorità competenti.
2. In caso di recidiva nella violazione si applicherà il massimo della sanzione prevista.
3. E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
4. Tale riduzione della sanzione non può essere concessa nei casi in cui il codice penale non lo consenta.

Art. 12
Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente regolamento gli organi di polizia locale urbana e rurale e le guardie giurate volontarie designate da questa amministrazione.

Art. 13
Norme generali

1. Per quanto espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme, le pene e le sanzioni previste dalle leggi forestali.